



# COMUNE DI ASTANO

C.c.p. 69-1481-7

Tel. 091 608 15 33 - Fax 091 608 31 05 - E-mail: municipio.astano@bluewin.ch

## Ordinanza comunale sulla custodia dei cani

Il Municipio di Astano, richiamati

- La legge sui cani del 19 febbraio 2008 ed il relativo Regolamento del 11 febbraio 2009
- Gli articoli 106 e 107 LOC e gli articoli 23, 24 e 25 RALOC
- Gli articoli 40 e 41 del Regolamento comunale del 2 agosto 1994

### A TUTELA DELL'IGIENE, DELLE PERSONE E DELLE COSE,

giusta le disposizioni dell'articolo 192 LOC, con risoluzione n. 93 del 15 febbraio 2010

### Ordina:

<b>Campo d'applicazione</b>	<p>Articolo 1</p> <p>La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori dei cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.</p>
<b>Responsabilità</b>	<p>Articolo 2</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.</li><li>2. Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.</li><li>3. È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa Responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.</li></ol>
<b>Identificazione</b>	<p>Articolo 3</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.</li><li>2. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.</li></ol>



<b>Corsi</b>	<p>Articolo 4</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.</li><li>2. Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di razze soggette a restrizioni.</li></ol>
<b>Autorizzazione</b>	<p>Articolo 5</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.</li><li>2. La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.</li><li>3. L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.</li><li>4. Cani di provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito del trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.</li></ol>
<b>Struttura di detenzione</b>	<p>Articolo 6</p> <p>Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.</p>
<b>Cani pericolosi Detenzione e obblighi</b>	<p>Articolo 7</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.</li><li>2. È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la pericolosità.</li><li>3. In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.</li><li>4. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale</li></ol>
<b>Fuga</b>	<p>Articolo 8</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.</li></ol>



	<p>2. La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve immediatamente essere segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.</p>
<b>Disposizioni generali</b>	<p>Articolo 9</p> <p>1. È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o altri animali.</p> <p>2. Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.</p> <p>3. I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.</p> <p>4. Possono far eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i cani di protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi di Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di attività.</p>
<b>Aree di svago e di sfogo</b>	<p>Articolo 10</p> <p>1. Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani possono essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.</p> <p>2. i detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso la costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.</p>
<b>Norme igienico-sanitarie</b>	<p>Articolo 11</p> <p>1. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.) gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.</p> <p>2. Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.</p>



	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.</li><li>4. Cani affetti da malattie trasmissibili a persone e ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.</li></ol>
<b>Quiete pubblica</b>	<p>Articolo 12</p> <p>I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza sulla repressione dei rumori molesti.</p>
<b>Canì incustoditi</b>	<p>Articolo 13</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.</li><li>2. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale</li></ol>
<b>Morte dell'animale</b>	<p>Articolo 14</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.</li><li>2. La morte dell'animale deve essere inoltre annunciata dal proprietario alla Banca Dati (ANIS) entro 10 giorni dalla stessa.</li></ol>
<b>Sanzioni</b>	<p>Articolo 15</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 20'000.- .</li><li>2. Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:<ul style="list-style-type: none"><li>- Inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS;</li><li>- Mancata frequenza ai corsi prescritti;</li><li>- La mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;</li><li>- Il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;</li><li>- La fuga del cane;</li><li>- Il mancato uso della museruola;</li><li>- La mancata raccolta di escrementi;</li><li>- Il disturbo della quiete;</li><li>- La non corretta gestione nelle aree di svago;</li><li>- L'accesso alle aree vietate.</li></ul></li></ol>



	<p>3. L'importo minimo della multa per le infrazioni relative alla mancata raccolta degli escrementi è di Fr. 250.- .</p> <p>4. Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1 la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC</p>
<b>Disposizioni finali</b>	<p>Articolo 16</p> <p>Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Leggi federali e cantonali in materia.</p>
<b>Disposizioni abrogative</b>	<p>Articolo 17</p> <p>È abrogata l'Ordinanza municipale sui cani del 15 luglio 2002</p>
<b>Entrata in vigore</b>	<p>Articolo 18</p> <p>La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 208 LOC.</p>

Renato Bernasconi  
Sindaco

p. a.

Per il Municipio



Graziano Morandi  
Segretario

Astano, 16 febbraio 2010

Pubblicato il 23.02.2010

Contro la presente decisione è dato ricorso al Lod. Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Un eventuale ricorso non avrà effetto sospensivo.